

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2020
529/2020/R/EEL

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE,
PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE
CENTRALE DI MODUGNO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1137^a riunione del 9 dicembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2019, 222/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2019, 290/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2019/E/eel);
- la comunicazione di SORGENIA S.p.A. (di seguito anche: SORGENIA) del 18 giugno 2019, prot. Autorità 16294, del 19 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di SORGENIA del 20 ottobre 2020, prot. Autorità 33683, del 21 ottobre 2020 (di seguito: seconda comunicazione Sorgenia).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione

riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede, tra l'altro, che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- **SORGENIA**, con la prima comunicazione omonima:
 - ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Centrale di Modugno, per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;
 - nel caso di ammissione per un periodo superiore al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019, si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione Sorgenia e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 290/2019/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Centrale di Modugno per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2020, accogliendo l'Impegno proposto da SORGENIA relativamente a tale periodo.
- con la seconda comunicazione Sorgenia, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2020, in relazione all'impianto Centrale di Modugno;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto Centrale di Modugno, SORGENIA è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma

65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta SORGENIA, titolare dell'impianto essenziale Centrale di Modugno, Terna riconosca alla stessa un acconto del Corrispettivo per l'anno 2020 relativo a detto impianto;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da SORGENIA, avendolo la stessa rispettato, nella determinazione del citato acconto, il vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato dal 50% dell'Impegno;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2020

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a SORGENIA S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centrale di Modugno, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2020;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e SORGENIA S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini